



Riconoscimento di altri permessi (equivalenze)

Direttiva Esplosivi / Pirotecnica

Stato 1° gennaio 2025



Schweizerische Eidgenossenschaft
Confédération suisse
Confederazione Svizzera
Confederaziun svizra

Dipartimento federale dell'economia,
della formazione e della ricerca DEFR

**Segreteria di Stato per la formazione, la
ricerca e l'innovazione SEFRI**

Impressum

Segreteria di Stato per la formazione, la ricerca e l'innovazione SEFRI
Servizio degli esplosivi
Einsteinstrasse 2, CH-3003 Berna
Telefono +41 (0)58 463 75 75
E-mail: sbfi.sprengwesen@sbfi.admin.ch

Layout:

SEFRI

Data di pubblicazione:

4° versione rielaborata, 1° gennaio 2025

Distribuzione:

<https://www.sbfi.admin.ch/servizio-degli-esplosivi>

Indice

1	Introduzione	4
2	In generale	4
3	Procedura	4
3.1	Richiedente	4
3.2	Segreteria di Stato per la formazione, la ricerca e l'innovazione (SEFRI)	5
3.3	Comitati di esperti (CESP)	5
3.4	Commissioni d'esame (CE)	5
4	Controllo, lista degli altri permessi riconosciuti (equivalenze)	6
5	Costi	6
5.1	Costo della procedura SEFRI	6
5.2	Altri costi	6
6	Disposizioni finali	6
6.1	Abrogazione del diritto previgente	6
6.2	Entrata in vigore	6
7	Allegati	7

1 Introduzione

In applicazione dell'articolo 59 capoverso 2 dell'ordinanza del 27 novembre 2000 sugli esplosivi (OEspl¹), la Segreteria di Stato per la formazione, la ricerca e l'innovazione (SEFRI) emana le seguenti direttive per il riconoscimento di altri permessi.

Le direttive illustrano l'iter per il riconoscimento di altri permessi, il ruolo delle diverse parti coinvolte, i requisiti dei documenti da presentare e i costi.

2 In generale

Gli altri permessi possono essere parzialmente o totalmente equivalenti alle abilitazioni dei permessi di brillamento e d'uso svizzeri.

Le commissioni d'esame (CE) possono riconoscere, caso per caso, i permessi equivalenti. Dopo aver sentito la SEFRI, la CE stabilisce se, per ottenere l'equivalenza, i titolari di un permesso devono sostenere un esame complementare (provvedimenti di compensazione).

In linea di principio vengono riconosciuti solo i permessi le cui abilitazioni sono state ottenute con il superamento di un esame. Inoltre, i permessi esteri devono essere stati rilasciati da un servizio competente secondo le prescrizioni giuridiche e amministrative dello Stato di origine.

3 Procedura

3.1 Richiedente

Le domande di riconoscimento di un permesso devono essere indirizzate alla SEFRI.

Il dossier deve contenere i seguenti documenti:

- la domanda di riconoscimento di altri permessi debitamente compilata;
- l'attestato ai sensi dell'articolo 55 OEspl ([foglio informativo «Rilascio della certificazione di buona condotta»](#));
- la copia di un documento ufficiale in corso di validità con fotografia (passaporto / carta d'identità);
- la copia del permesso di soggiorno (cittadino estero con domicilio in Svizzera);
- la prova che attesti il cambiamento di cognome (nei casi in cui il cognome riportato sul documento d'identità non corrisponda a quello sul permesso da riconoscere, p. es. in caso di matrimonio o di divorzio);
- la copia autenticata del permesso in lingua originale per il quale si chiede il riconoscimento. Se il permesso è redatto in una lingua diversa da italiano, tedesco, francese o inglese, è necessario fornire una traduzione ufficiale² in una delle tre lingue ufficiali della Svizzera;
- il programma di formazione e d'esame dal quale risultino le materie oggetto dell'esame sostenuto. Se questi documenti non sono disponibili in italiano, tedesco, francese o inglese, è necessario fornire una traduzione ufficiale in una delle tre lingue ufficiali della Svizzera;
- le indicazioni sulla professione finora esercitata.

A sostegno della domanda, devono essere fornite tutte le informazioni disponibili.

¹ RS 941.411

² La traduzione deve essere effettuata da un traduttore riconosciuto. L'[Associazione svizzera per la traduzione, la terminologia e l'interpretariato](#) (ASTTI) mette a disposizione maggiori informazioni su professionisti e combinazioni linguistiche.

Il dossier completo è da inviare alla SEFRI, Servizio degli esplosivi:

Per e-mail: sbfi.sprengwesen@sbfi.admin.ch

Per posta: Segreteria di Stato per la formazione, la ricerca e l'innovazione SEFRI
Servizio degli esplosivi
Einsteinstrasse 2
3003 Berna

Informazioni sulla copia autenticata

Una **copia autenticata** è una fotocopia del documento originale contrassegnata **da un timbro o da un bollo** (o simili, in aggiunta alla firma originale), **che confermi la piena conformità all'originale**.

È possibile ottenere una copia autenticata presso

- il municipio del Comune di domicilio estero (specificando che il documento serve per la Svizzera) oppure il Comune di domicilio in Svizzera (esclusi i Cantoni di Ginevra, Vaud e Ticino);
- l'ambasciata o il consolato in Svizzera o all'estero;
- un avvocato o un notaio.

3.2 Segreteria di Stato per la formazione, la ricerca e l'innovazione (SEFRI)

La SEFRI verifica se la domanda è completa e la trasmette alla CE competente con una raccomandazione, sempre che la domanda non debba essere considerata irricevibile a priori. Le domande incomplete vengono trattate quando il richiedente ha presentato tutti i documenti necessari.

Per valutare i permessi da riconoscere, la SEFRI può istituire un comitato di esperti secondo l'articolo 66 OEspl.

È possibile non istituire un comitato di esperti solo nei casi in cui un permesso identico è già stato oggetto, in passato, di un esame specialistico. La decisione spetta alla SEFRI.

La SEFRI tiene una lista dei permessi già riconosciuti dalle CE (lista delle equivalenze).

3.3 Comitati di esperti (CESP)

Il comitato di esperti (CESP) esamina i documenti della domanda sulla base della legislazione sugli esplosivi e dei regolamenti corrispondenti, si pronuncia sull'equivalenza e presenta una proposta motivata alla SEFRI.

Per verificare la domanda, il CESP può chiedere direttamente al richiedente informazioni o documenti supplementari.

Può inoltre proporre al candidato di sostenere un esame parziale (provvedimento di compensazione).

3.4 Commissioni d'esame (CE)

Le CE decidono, caso per caso, in merito al riconoscimento di altri permessi e se debba essere sostenuto un esame complementare. La decisione viene presa sulla base della raccomandazione della SEFRI ed eventualmente sulla proposta del CESP.

La CE comunica al richiedente i riconoscimenti parziali e le decisioni negative sotto forma di decisione debitamente motivata, nella quale sono riportati anche i rimedi giuridici.

In caso di riconoscimento parziale, il richiedente sarà informato per iscritto in merito alla parte d'esame (ai sensi del regolamento d'esame) per la quale viene riconosciuto il permesso e per quali materie deve invece essere sostenuto un esame complementare.

A seguito del superamento dell'esame (provvedimento di compensazione) oppure nei casi in cui un permesso può essere rilasciato senza esame complementare, la CE propone alla SEFRI di rilasciare il permesso. Il seguito della procedura si basa sul rispettivo regolamento d'esame.

4 Controllo, lista degli altri permessi riconosciuti (equivalenze)

La SEFRI svolge i controlli e redige una lista degli altri permessi riconosciuti dalle CE.

La lista è messa a disposizione delle CE ed è pubblicata sul sito della SEFRI.

5 Costi

5.1 Costo della procedura SEFRI

La tassa amministrativa per una domanda corredata da tutti i documenti richiesti è di 200. - franchi. La tassa è dovuta in ogni caso e non dipende dall'esito della procedura (decisione positiva, decisione negativa, disposizione di provvedimenti di compensazione).

5.2 Altri costi

I costi per le copie autenticate, i costi delle traduzioni e quelli per i provvedimenti di compensazione (ev. frequenza di corsi / esame parziale) sono a carico del richiedente.

6 Disposizioni finali

6.1 Abrogazione del diritto previgente

La direttiva «Riconoscimento di altri permessi (Equivalenze)» dell'Ufficio federale della formazione professionale e della tecnologia del 31 gennaio 2001 è abrogata.

6.2 Entrata in vigore

Le presenti direttive entrano in vigore il 1° gennaio 2025.

Berna, 15 novembre 2024

Segreteria di Stato per la formazione,
la ricerca e l'innovazione (SEFRI)



Rémy Hübschi
Direttore supplente
Capo della divisione Formazione professionale e continua

7 Allegati

Allegato 1: Domanda di riconoscimento di un altro permesso

1. Generalità

Cognome:		Cognome da nubile/celibe:	
Nome/i:		Data di nascita:	
Luogo di origine:		Cantone:	
Nazionalità:			
Indirizzo:			
NPA:		Domicilio:	
Telefono:		E-mail:	
Cellulare:		N. di AVS:	

2. Informazioni sull'abilitazione svizzera auspicata

Tipologia dell'abilitazione (*contrassegnare la tipologia auspicata*):

Permesso d'uso d'esplosivi

Brillamenti ordinari

☐ A ☐ B ☐ C

Brillamenti speciali

☐ LA ☐ BA ☐ GR ☐ ME ☐ VE

☐ HM ☐ KA ☐ WS

Permesso d'uso

☐ HA ☐ BF ☐ FWA ☐ FWB

3. Informazioni sul permesso da riconoscere

Tipo di permesso:	
Numero di permesso:	
Autorità di rilascio:	
Paese:	
Data del rilascio:	

4. Disposizioni penali

È punito con pena detentiva o con pena pecuniaria chiunque acceda a un corso, a un esame o al rilascio di un titolo omettendo o fornendo intenzionalmente indicazioni errate (art. 37 cpv. 1 o cpv. 2 legge sugli esplosivi).

Confermo di aver fornito informazioni veritiere.

Luogo e data: Firma:

Allegato 2: iter per il riconoscimento di altri permessi

